



35839/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/3/2013

SENTENZA
N. 556/2013
REGISTRO GENERALE
N. 036143/2011

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GIACOMO FOTI
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. FELICETTA MARINELLI
Dott. LUCA VITELLI CASELLA
Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE
CONSIGLIERE
“
“
“

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del Tribunale di Roma del
20 settembre 2010

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

Udita in pubblica udienza la relazione del presidente Dott. Giacomo Foti

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Scardaccione,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito per le parti civili

Udito il difensore dell'imputato

Ritenuto in fatto.

, imputato ex art. 186, co. 2 del codice della strada (tasso alcolemico rilevato pari a 1,12 g/l), propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010, che, nell'emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Deduce il ricorrente l'assenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura massima prevista dalla legge;

Considerato in diritto.

Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida -sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al "patteggiamento"- il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorchè intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.

A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

Il Presidente estensore

